

**Regolamento interno
delle Scuole d'arti e mestieri della sartoria
di Lugano e Biasca**

(del 08.04.2009, modificato il 26.08.2010)

Visti:

- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998;
- il Regolamento delle Scuole d'arti e mestieri del 14 maggio 1997;
- l'Ordinanza federale sulla maturità professionale del 30 novembre 1998;
- la Risoluzione del Consiglio di Stato nr. 697 del 14 febbraio 2006;

ritenuto che le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile,

si delibera:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo della scuola

La Scuola cantonale d'arti e mestieri della sartoria (in seguito Scuola), forma a tempo pieno apprendisti nella professione di creatrice/creatore d'abbigliamento, indirizzo abbigliamento da donna, secondo il Regolamento federale concernente il tirocinio e l'esame finale del 18 gennaio 2002.

Art. 2 Titoli di studio

Al termine della formazione triennale, la persona in formazione che adempie alle condizioni prescritte dal regolamento federale di tirocinio e dal presente regolamento ottiene:

- a) l'**attestato federale di capacità** nella professione indicata all'art. 1;
- b) il **certificato di frequenza** per le materie non contemplate dal Regolamento federale;
- c) l'**attestato di maturità professionale artistica** (in seguito MPA) per chi frequenta i corsi additivi di MPA presso il Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano.

Art. 3 Sede di riferimento

Di regola i candidati domiciliati nel:

- Sottoceneri fanno capo alla sede di Lugano;
- Sopraceneri fanno capo alla sede di Biasca.

Deroghe alla presente disposizione possono essere adottate per motivi organizzativi o su richiesta della persona in formazione purché esistano valide motivazioni.

Art. 4 Condizioni di ammissione alla scuola

¹ Sono ammessi al primo anno di tirocinio i candidati che hanno ottenuto la licenza della Scuola media.

² Al momento in cui il numero dei candidati regolarmente iscritti supera quello dei posti disponibili, le iscrizioni alla Scuola sono sospese, a meno che nella sede parallela (Lugano o Biasca) sia ancora possibile accogliere la richiesta.

³ Sono ammessi ai corsi additivi di MPA i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione indicate nella Risoluzione del Consiglio di Stato in vigore.

Art. 5 Assenze

¹ Le assenze devono essere giustificate per iscritto alla direzione, le assenze non giustificate sono considerate arbitrarie con conseguente e adeguata penalizzazione sulla nota semestrale di condotta.

² Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.

³ Nel caso di assenze per malattia, la direzione può chiedere la presentazione di un certificato medico, conformemente alle direttive del medico cantonale.

⁴ Se il totale di assenze per anno scolastico supera le 120 ore lezione o la frequenza in una singola materia risulta inferiore all'85% delle ore lezione previste, la Divisione della formazione professionale, su proposta della direzione della Scuola, può negare alla persona in formazione il passaggio all'anno successivo di tirocinio o l'ammissione agli esami finali.

Art. 6 Materiale scolastico e spese

¹ Il materiale scolastico d'uso personale e le spese di partecipazione a trasferte di studio sono a carico delle persone in formazione.

² All'inizio del primo anno è richiesto agli apprendisti un acconto per materiale scolastico.

Art. 7 Sanzioni

¹ Un comportamento riprovevole da parte della persona in formazione è oggetto di un colloquio chiarificatore con i docenti, i quali, in relazione della gravità dell'accaduto, chiedono l'intervento della maestra di tirocinio, della direzione o del rappresentante legale.

² In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentiti i docenti interessati, adotta, secondo la gravità dei fatti, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione con comunicazione scritta ai rappresentanti legali della persona in formazione o direttamente a quest'ultima se maggiorenne;
- b) sospensione dalla scuola fino a dieci giorni, con comunicazione scritta ai rappresentanti legali della persona in formazione o direttamente a quest'ultima maggiorenne nonché alla DFP;
- c) proposta alla DFP di espulsione dalla scuola e relativo scioglimento del contratto di tirocinio.

³ La sanzione può consistere in un lavoro manuale di utilità a favore di istituzioni scolastiche, sociali o di cura, assegnato dalla direzione.

⁴ L'adozione di una sanzione disciplinare implica un'adeguata riduzione della nota di condotta.

Capitolo II

Programmi d'insegnamento

Art. 8 Struttura della formazione

La Scuola consente di seguire la formazione nella professione indicata all'art. 1 con la possibilità di accedere ad una delle seguenti sezioni:

- a) **professionale** secondo il piano di studio indicato all'art. 10 cpv. 1 del presente regolamento;
- b) di **MPA** secondo il piano di studio indicato all'art. 10 cpv. 2 del presente regolamento.

Art. 9 Scelta della sezione

La persona in formazione sceglie l'iscrizione a una delle due sezioni di cui all'art. 8. L'accesso alla sezione di MPA sottostà a condizioni di ammissione conformemente all'art. 4 cpv. 3.

Art. 10 Piani di studio

¹ Il piano di studio nella **sezione professionale** è così stabilito:

Materie d'insegnamento	Anno di studio:		
	Ore-lezione settimanali		
	1°	2°	3°
1 Cultura generale			
- Lingua, comunicazione e società	3	3	3
- Inglese	2	2	2
- Tedesco (facoltativo) **	(1)	(1)	(1)
- Calcolo	1	1	1
- Informatica	1	-	-
- Educazione fisica *	2	2	2
- Istruzione religiosa (facoltativa) **	(1)	(1)	(1)
2 Cultura tecnica			
- Conoscenze professionali **	(1)	(1)	(1)
- Conoscenze dei materiali	1	1.5	1
- Disegno di moda	1	1	1
- Consulenza alla clientela	-	0.5	1
3 Tecnica dei modelli			
- Disegno professionale + CAD	4	4	4
- Modellatura	-	2	2
4 Lavori pratici			
- Lavori sartoriali	26	25	25
- Cucito industriale	2	2	2
TOTALE	43	44	44

* il programma di educazione fisica è completato con giornate supplementari previste durante le ultime due settimane del calendario scolastico secondo un programma ad hoc.

** materie svolte nell'ambito della materia "lavori sartoriali" o nelle ore di "spazio libero" (compimento della 45ma ora).

² Il piano di studio nella **sezione di maturità** è così stabilito:

Materie d'insegnamento	Anno di studio:		
	Ore-lezione settimanali		
	1°	2°	3°
1 Cultura generale			
- Lingua, comunicazione e società ***	-	-	-
- Inglese ***	-	-	-
- Tedesco ***	-	-	-
- Calcolo ***	-	-	-
- Informatica ***	-	-	-
- Educazione fisica *	2	2	2
- Istruzione religiosa (facoltativa) **	(1)	(1)	(1)
2 Cultura tecnica			
- Conoscenze professionali **	(1)	(1)	(1)
- Conoscenze dei materiali	1	1.5	1
- Disegno di moda	1	1	1
- Consulenza alla clientela	-	0.5	1
3 Tecnica dei modelli			
- Disegno professionale + CAD	4	4	4
- Modellatura	-	2	2
4 Lavori pratici			
- Lavori sartoriali	19.5	18.5	18.5
- Cucito industriale	2	2	2
TOTALE	29.5	31.5	31.5

* il programma di educazione fisica può essere completato con giornate supplementari previste durante le ultime due settimane del calendario scolastico secondo un programma ad hoc.

** materie svolte nell'ambito della materia "lavori sartoriali" o nelle ore di "spazio libero" (compimento della 45ma ora).

*** materie di esonero per chi frequenta i corsi di preparazione agli esami di MPA.

Capitolo III

Classificazioni e promozione

Art. 11 Classificazioni

¹ Le classificazioni vengono assegnate alla fine di ogni semestre.

² Il Consiglio di classe, gestito dalla maestra di tirocinio con la presenza di un membro del Consiglio di direzione, assegna le note di condotta e di applicazione. Ogni docente deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

³ Le classificazioni in ogni materia sono espresse con le note in uso nelle scuole obbligatorie; possono essere assegnati i mezzi punti.

⁴ La media generale è calcolata considerando le note ottenute in tutte le materie obbligatorie al termine del semestre ed è arrotondata alla prima cifra decimale. Le note di condotta e di applicazione e quelle di eventuali materie facoltative non sono considerate per il calcolo della media generale.

⁵ Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per iscritto alla direzione. In mancanza della nota, il docente deve accertare che la persona in formazione abbia recuperato la materia di quel semestre, in modo tale da poterla riprendere.

Art. 12 Sezione professionale: promozione all'anno di tirocinio successivo

¹ La promozione all'anno di tirocinio successivo è data con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie elencate all'art. 10 cpv 1 oppure quando la media generale è almeno uguale a 4 con una somma degli scarti dal 4 delle note insufficienti non sia superiore ai 2 punti e la materia "lavori sartoriali" non risulti insufficiente.

² Le persone in formazione che, al termine del primo anno di tirocinio, non soddisfano le condizioni del precedente cpv. 1 non possono ripetere l'anno di formazione.

³ È data facoltà al Consiglio di classe di valutare casi singoli e di proporre la ripetizione del primo anno di tirocinio alla Divisione della formazione professionale.

⁴ Al termine dell'anno scolastico, la mancata assegnazione di una nota semestrale comporta la non promozione all'anno di tirocinio successivo. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall'educazione fisica.

Art. 13 Sezione di maturità: promozione all'anno di tirocinio successivo

¹ La promozione all'anno di tirocinio successivo è data con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie elencate all'art. 10 cpv 2 oppure quando la media generale è almeno uguale a 4 con una somma degli scarti dal 4 delle note insufficienti non sia superiore a 1 punto e la materia "lavori sartoriali" non risulti insufficiente.

² Le persone in formazione che, al termine del primo anno di tirocinio, non soddisfano le condizioni del precedente capoverso 1 non possono ripetere l'anno e, di conseguenza, sono pure esclusi dai corsi additivi di MPA.

³ È data facoltà al Consiglio di classe di valutare casi singoli e di proporre la ripetizione alla Divisione della formazione professionale.

⁴ In caso di rinuncia o di mancata promozione ai corsi additivi di MPA, la persona in formazione è integrata nel curriculum professionale parallelo.

⁵ Al termine dell'anno scolastico, la mancata assegnazione di una nota semestrale comporta la non promozione all'anno di tirocinio successivo. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall'educazione fisica.

Capitolo IV

Esami finali

Art. 14 Esami finali

Al termine della formazione le persone in formazione delle sezioni:

- **professionale** e di **maturità** si sottopongono agli esami di fine tirocinio, organizzati dalla Divisione della formazione professionale secondo i regolamenti federali per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità nella professione creatrice d'abbigliamento da donna;
- **professionale** si sottopongono agli esami nelle materie non contemplate dal Regolamento federale di tirocinio e cioè:
 - informatica (scritto), svolto al termine del 1° anno di tirocinio;
 - inglese (scritto + orale), svolto al termine del 3° anno di tirocinio;
 - calcolo (scritto), svolto al termine del 3° anno di tirocinio;
 - cucito industriale (pratico), svolto al termine del 3° anno di tirocinio, organizzati dalla scuola per l'ottenimento del certificato di frequenza con relativa valutazione;
- di **maturità** si sottopongono all'esame nella materia non contemplata dal Regolamento federale di tirocinio e cioè:
 - cucito industriale (pratico), svolto al termine del 3° anno di tirocinio, organizzato dalla scuola per l'ottenimento del certificato di frequenza con relativa valutazione.

Art. 15 Valutazioni degli esami non contemplati dal Regolamento federale di tirocinio

Nelle materie d'esame, la nota di materia è la media fra il risultato dell'esame e la media delle note ottenute nei due ultimi semestri.

Art. 16 Azioni illecite durante gli esami "interni" non contemplati dal Regolamento federale di tirocinio

¹ La direzione della Scuola può escludere da ogni singolo esame le persone in formazione colpevoli di azioni illecite durante le prove.

² L'esclusione da un singolo esame comporta la ripetizione dello stesso l'anno successivo.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/11.

La sua adozione è autorizzata dalla Divisione della formazione professionale con decisione n. 560.10.333 del 28 agosto 2010.